2016

News Letter

Roma, 3 Novembre 2016

Gentile Spedizioniere Doganale,
alleghiamo la Newsletter N° 15 del 3 Novembre 2016.

Tra gli argomenti trattati:

- *Codice doganale dell'Unione – regimi speciali..*
- *Attività di prevenzione e contrasto agli illeciti tributari ed extra tributari.*
- *Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale.*
- *Provvedimenti Europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Osservatorio Doganale

INDICE

Introduzione 1

Osservatorio Doganale

Codice doganale dell'Unione – regimi speciali. 2

Attività di prevenzione e contrasto agli illeciti tributari ed extra tributari 5

Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. 8

Provvedimenti Europei 9

AGENZIA DELLE DOGANE

Codice doganale dell'Unione – regimi speciali.

Con la nota prot. 84724 del 10 ottobre 2016, l'Agenzia delle Dogane fornisce, ad integrazione della circolare n.8/D del 19.04.2016, alcuni chiarimenti relativi alla gestione di taluni regimi speciali disciplinati dal nuovo Codice doganale dell'Unione.

Il primo chiarimento riguarda l'ex regime della trasformazione sotto controllo doganale (non più previsto nel nuovo codice in quanto assorbito in quello di perfezionamento attivo). Infatti, in applicazione dell'art. 254 e dell'allegato 90, Reg. (UE) n.2446/2015 del 28 luglio 2015 (RD), dopo il 1° maggio 2016, le operazioni effettuate nell'ambito di autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale, in essere alla medesima data, devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l'importazione definitiva dei prodotti compensatori (cfr., par. F 7.2, circ. n.8/D del 2016).

Conseguentemente, dal 1° maggio 2016 la riscossione dell'IVA gravante sulle operazioni in questione non è più effettuata - come previsto dalla circolare n.5258/9311 del 22.12.1984 - sulla base del valore delle materie prime dichiarato all'atto del vincolo della merce al regime bensì con la modalità prevista per il perfezionamento attivo, che comporta la sospensione del dazio e dell'IVA all'atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all'atto dell'importazione definitiva della stessa, ai sensi dell'art.85 CDU. L'assolvimento dell'IVA all'atto dell'importazione può avvenire anche attraverso la presentazione della dichiarazione d'intento per l'utilizzo del plafond.

Per quanto riguarda il dazio la Commissione europea ha chiarito, in relazione alle particolari situazioni disciplinate dal previgente art. 136 del Codice doganale comunitario (CDC), che non è più consentito agli operatori economici che utilizzano tale procedura di usufruire, all'atto dell'importazione dei prodotti trasformati, dell'esenzione o riduzione daziaria ammessa dalle abrogate disposizioni, con conseguente applicazione, dal 1° maggio 2016, dell'aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale senza potersi avvalere del certificato di origine preferenziale presentato all'atto del vincolo della merce.

I Servizi della Commissione hanno manifestato l'intenzione di procedere ad una modifica normativa al fine di reintrodurre nel CDU una disposizione analoga a quella recata dall'art. 136 CDC senza, tuttavia, indicare con esattezza tempi ed ambito di efficacia dell'ipotizzato intervento; nelle more dell'adozione delle nuove disposizioni si segnala l'opportunità di procedere al riesame delle autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale che prevedevano l'applicazione dell'art.136 sopra citato, al fine di rilasciare, su istanza di parte ed in base alla normativa vigente, un'autorizzazione di perfezionamento attivo. Tale ultimo regime, infatti, prevedendo la possibilità per gli operatori di scegliere, all'atto dell'importazione dei prodotti trasformati, la modalità di tassazione sulle materie prime o sul prodotto finito (rispettivamente art. 86, par. 3, o art. 85 del CDU), dà agli stessi la possibilità di ricorrere al sistema di tassazione più consono al tipo di operazione che si intende svolgere.

L'Agenzia ricorda altresì che, in base alle disposizioni recate dall'art. 136 CDC, se all'atto del vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale le merci d'importazione soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applicava a prodotti identici a quelli trasformati ed immessi in libera pratica, all'atto dell'importazione del prodotto trasformato i dazi all'importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati erano calcolati in base all'aliquota di dazio prevista dal trattamento preferenziale. Nel caso, ad esempio, di vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale di nocciole provenienti dalla Turchia e scortate dal certificato ATR, all'atto dell'importazione dei prodotti trasformati (nocciole tostate) l'aliquota daziaria ad essi applicabile era pari a zero.

Infine, nell'utilizzo delle autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale ancora in essere nel periodo transitorio, si deve tenere conto delle istruzioni diramate dalla Direzione centrale tecnologie per l'innovazione con nota prot. n.53039 del 3.05.2016, riguardanti le modalità di compilazione delle relative dichiarazioni doganali.

In relazione al regime del perfezionamento attivo, i Servizi della Commissione hanno chiarito che, in caso di importazione definitiva dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni secondo tale regime, il valore delle merci deve essere determinato sulla base delle regole generali previste dagli artt.70 e 74 del CDU e, in caso di utilizzo nella lavorazione oltre che di merce terze anche di merci unionali, queste ultime devono essere incluse nel valore da dichiarare all'importazione nell'ipotesi in cui l'operatore scelga di utilizzare la modalità di tassazione prevista dall'art. 85 del CDU. Solo nel caso in cui l'operatore opti per il metodo di tassazione previsto dall'art. 86, par. 3, del CDU (calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione) sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale.

Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui all'allegato 71-02 RD, viene precisato che, per le operazioni di perfezionamento attivo riguardanti tali prodotti, il preventivo nulla osta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve essere richiesto nelle ipotesi rientranti nei soli punti i, ii, iii dell'art. 167 parag.1, lett. f) - (ex cod. 10, 11, 12 allegato 70 Reg.to CEE n. 2454/93) - e non per il punto iv, come invece indicato nella circolare 8/D del 2016 (par. F 7, pag.95) essendo sufficiente, in tale ultima ipotesi (valore complessivo delle merci da vincolare al regime di perfezionamento attivo per richiedente, per anno civile e per ciascun codice NC ad otto cifre, non superiore a Euro 150.000), il controllo dell'Ufficio doganale che rilascia l'autorizzazione.

Ulteriori chiarimenti riguardano il campo di applicazione del nuovo metodo di calcolo dei dazi all'importazione sui prodotti trasformati in regime di perfezionamento passivo, previsto dall'art. 75 RD. In particolare, è stato precisato che tale norma è applicabile nelle sole ipotesi in cui sul prodotto trasformato sia previsto un dazio specifico, mentre laddove si rendano applicabili i dazi ad valorem è utilizzabile il criterio di carattere generale previsto dall'art. 86, par. 5 del CDU, secondo cui l'importo del dazio sui prodotti trasformati viene calcolato sulla base del costo del perfezionamento effettuato al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 259 del CDU non prevede più, come nella precedente normativa (art. 147, par.1, CDC) l'obbligo di rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento passivo al soggetto che fa effettuare le lavorazioni all'estero (tranne che nell'unico caso di deroga contemplato dall'art. 147, par. 2, CDC) ma dispone più genericamente in merito a merci unionali che possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento. In tale nuovo contesto, pertanto, il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo non deve necessariamente essere colui che organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell'Unione.

L'art. 259 CDU precisa inoltre che la reimportazione dei prodotti compensatori in esenzione totale o parziale dei dazi può essere effettuata dal titolare dell'autorizzazione o da un'altra persona stabilita nel territorio dell'Unione che abbia avuto il formale consenso da parte del titolare dell'autorizzazione e purché siano rispettate le condizioni previste da quest'ultima.

Considerato che la nuova normativa, al fine di venire incontro alle esigenze commerciali degli operatori, ha

introdotto anche in materia di perfezionamento passivo una maggiore flessibilità nella gestione di tali operazioni, si raccomanda agli Uffici delle dogane, nel caso in cui vi siano più soggetti coinvolti nelle varie fasi del regime, di acquisire, nella fase istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, gli accordi commerciali ed i contratti che regolamentano tali attività e di indicare nell'autorizzazione tutti i soggetti che partecipano alle operazioni medesime.

Infine, come già precisato nella circ. n. 8/D, par. 6), il trattamento favorevole previsto dai previgenti artt. da 291 a 300 del Reg. (CE) n. 2454/93 per le merci immesse in libera pratica con "destinazione particolare" è ora inquadrato dal CDU tra i regimi speciali ("uso finale", art. 210, lett. c), con conseguente applicazione delle disposizioni generali del titolo VII, capo I, oltre che di talune norme specifiche esaminate più in dettaglio nella nota in comment, alla quale si rimanda.

Infine, ulteriori chiarimenti procedurali sui regimi speciali sono forniti, in particolare in materia di autorizzazioni su dichiarazione e circolazione delle merci, per I quali pure si rimanda al testo della nota..

➥ **La Nota è disponibile al seguente link**

Attività di prevenzione e contrasto agli illeciti tributari ed extra tributari

Con la nota prot. 114095 RU del 10 ottobre 2016, l'Agenzia delle Dogane informa che con l'applicazione, dal 1° maggio 2016, del Codice Doganale dell'Unione di cui al Reg. (UE) n. 952/2013 è stata introdotta la presentazione non sistematica dei documenti a corredo della dichiarazione doganale con facoltà di ricorso al fascicolo elettronico ("FE") e al subordinato utilizzo delle connesse facilitazioni (previste, con alcune differenze, sia per la "dichiarazione c/o luogo", ex domiciliata, che per la "dichiarazione c/o dogana").

In un impianto procedurale che già prima, in taluni casi, consentiva agli operatori di non presentare i documenti giustificativi alla dogana, la gestione documentale è stata quindi ulteriormente dematerializzata e agevolata.

Il Codice accompagna i maggiori margini di facilitazione per gli operatori a criteri di intervento e controllo, da parte della dogana, adeguati al mutato scenario complessivo.

Alcune norme sono di particolare rilievo per la prevenzione e il contrasto agli illeciti di rilievo penale e per gli eventuali seguiti di polizia giudiziaria.

Ciò premesso, ai fini di una migliore gestione delle attività di profilo antifrode vengono fornite alcune istruzioni circa le facoltà di controllo da parte della dogana e correlate responsabilità e adempimenti da parte degli operatori.

Il Codice, in particolare, riconosce alla dogana una duttilità di poteri di controllo all'articolo 15 ("Fornitura di informazioni alle autorità doganali"), in particolare al par. 1: "Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli".

E' meritevole di attenzione l'ampiezza della norma, sia per i soggetti destinatari ("chiunque") che per l'oggetto che questi sono tenuti ad assicurare (documenti, informazioni e assistenza), anche rispetto alla distinzione tra "formalità doganali" e "controlli" (come da relative definizioni di cui all'art. 5 del Codice); a ciò vanno poi aggiunti gli obblighi degli operatori precisamente individuati al successivo par. 2 dello stesso articolo.

Posto che la dogana può chiedere alla parte interessata documenti, informazioni e/o assistenza per esigenze di controllo a largo raggio, ne deriva che gli uffici, nell'ambito delle attività di profilo antifrode (monitoraggi su flussi/fattispecie a rischio, comunicazioni dell'OLAF, indagini amministrative particolarmente complesse, attività investigative e di indagine penale, ecc.), possono adottare iniziative di controllo non necessariamente inquadrate per la controparte, in quel momento, in una singola fase di un determinato iter procedimentale.

In altre parole, ai sensi dell'art. 15, par. 1 in esame si può procedere a richiedere e acquisire presso i soggetti interessati tutte le informazioni e i documenti utili alle attività autoritative di controllo ritenute necessarie, ivi compresa copia, per quanto in premessa, dei documenti giustificativi a supporto delle dichiarazioni doganali, senza che sia necessario attivare la procedura della revisione di accertamento.

La stessa procedura di revisione potrà poi avere luogo in un secondo momento, eventualmente, solo nel caso in cui si debba intervenire rideterminando uno degli elementi della dichiarazione (quantità, qualità, valore, origine), e, circa i possibili seguiti, anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 102 (Notifica dell'obbligazione doganale), che al par. 3, comma 2, prevede la possibilità di rinvio della notifica dell'obbligazione doganale quando questa arrechi pregiudizio a indagini penali.

Quanto precede è in linea con le finalità e le prerogative che la legge nazionale riconosce all'esercizio dell'attività autoritativa, per i cui atti è prevista l'esclusione dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 603/1996, attuativo dell'art. 24 della Legge n. 241/1990, con un criterio di implicita tutela del diritto-dovere di riservatezza e del segreto d'ufficio di cui devono ovviamente giovarsi anche le correlate attività di controllo e investigative, fin quando non producano effetti giuridici formali nei confronti dei soggetti interessati.

Si pone in evidenza che, peraltro, ai sensi dell'art. 22, par. 6, secondo comma, lettera e), CDU, il diritto dell'interessato al contraddittorio endoprocedimentale prima dell'adozione di atto che allo stesso possa arrecare pregiudizio è escluso qualora ciò possa

arrecare pregiudizio alle indagini avviate per lottare contro le frodi.

Occorre ricordare, inoltre, il carattere pubblicistico della bolletta doganale e dei documenti giustificativi a supporto, quali atto pubblico unico e indivisibile; la circostanza che ai sensi del Codice sia consentito agli operatori di non presentare sistematicamente i documenti giustificativi alla dogana è da intendersi nel senso che gli stessi sono di fatto "custoditi" presso l'operatore, anziché direttamente detenuti dall'Autorità doganale competente che, come tale, è nel ruolo di poterli richiedere in qualsiasi momento, nell'esercizio di un potere autoritativo che è, per sua natura, autonomo.

Relativamente agli operatori, si pongono a loro carico obblighi di conservazione di documenti e di altre informazioni. Per quanto qui interessa, sia alla luce del termine minimo generale di "almeno tre anni" (art. 51, par. 1) che di quello estensibile "fino alla conclusione del procedimento giudiziario", quando quest'ultimo sia in corso (art. 51, par. 2, comma 2), si rileva che l'argomento appare di interesse trasversale rispetto alla richiamata nota n. 93396 RU dell'11.8.2016, avente per oggetto l'art. 103.

Posto, difatti, il termine decadenziale dei cinque anni per la presentazione della notitia criminis e l'avvio delle procedure di recupero amministrativo nel caso di rilievi penali (anche stabilito, a mente della Circolare n. 8/D del 2016, che si applica tale termine minimo quinquennale nelle more dell'adozione di apposita norma nazionale), ai fini delle attività di rilievo antifrode appare idoneo allineare anche i termini di cui al predetto art. 51. A prescindere, difatti, dall'eventuale, intervenuto procedimento giudiziario, nel contesto delle finalità e per le caratteristiche dell'attività di controllo illustrata sopra, è necessario che ai fini dei controlli espletabili ai sensi dell'art. 15 i documenti e le altre informazioni siano conservati dai soggetti interessati per la durata dello stesso termine decadenziale previsto dall'art. 103, vale a dire, al momento attuale, per almeno cinque anni e in futuro, analogamente, per almeno lo stesso termine di decadenza che verrà fissato dal legislatore nazionale in ordine alla esperibilità dell'azione penale e delle procedure di recupero.

Si rammenta poi, comunque, che ai fini dei procedimenti correlati a comunicazioni AM e/o comunque relativi ad attività investigative promosse dall'OLAF l'Agenzia ha già disposto in via prudenziale, con nota n. 58949 RU del 4 luglio 2014 6, che il termine di conservazione dei documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie sia di almeno dieci anni.

Le Direzioni territoriali e i dipendenti Uffici delle Dogane implementeranno le presenti istruzioni nel contesto della pianificazione, esecuzione e manutenzione di tutte le attività amministrative e operative di rispettiva competenza che, indirette o dirette, risultino di interesse e/o di evidenza in un ambito antifrode.

Le Direzioni territoriali, in particolare, provvederanno con urgenza ad adottare le misure amministrative e di coordinamento necessarie affinché i dipendenti Uffici delle Dogane assicurino adeguate informazioni e istruzioni agli operatori sia in ordine alle facoltà di controllo da parte della dogana che al rispetto dei predetti termini di conservazione documentale.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

Intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale.

Con la nota prot. 116727 /RU del 18 ottobre 2016, l'Agenzia delle Dogane informa che nell'ambito del seminario "New national and unional tools for enforcement of IPR", organizzato in collaborazione con l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (di seguito EUIPO) lo scorso 15 settembre, l'EUIPO ha presentato la piattaforma Enforcement Data Base (di seguito EDB), che offre ai titolari (o ai loro rappresentanti) la possibilità di compilare le domande di intervento in formato bozza (di seguito Pre-AFA3) ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013.
E' stato inoltre comunicato che sono state ultimate le attività per l'integrazione di FALSTAFF4 con EDB e che, di conseguenza, dal 17 ottobre 2016:

. è consentita la compilazione tramite EDB delle Pre-AFA aventi ITALIA come "Paese di invio della domanda"

. FALSTAFF mette a disposizione dei titolari le Pre-AFA acquisite in EDB per il completamento della domanda d'intervento (AFA) come specificato in dettaglio nel seguito. A far data dal 17 ottobre 2016 sono disponibili ulteriori funzionalità per semplificare gli adempimenti preliminari all'utilizzo di FALSTAFF stampare il formulario AFA modificare un'AFA aggiornare i dati del rappresentante del titolare e per migliorare l'interazione tra FALSTAFF e COPIS5.
Con la nota in commento vengono dunque illustrate le relative funzionalità, al fine di fornire agli utenti un unico provvedimento di riepilogo. Cessano quindi d'efficacia le note prot. nr. 79094/RU del 4 agosto 2014 e prot. nr. 58694/RU del 16 giugno 2015. Per I dettagli si rimanda al testo della nota. Nella sezione dedicata del Portale istituzionale dell'Agenzia è inoltre disponibile una "Guida all'utilizzo" a cui si rimanda per maggiori dettagli.

➥ La Nota è disponibile al seguente link

Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR- Lex.

- *EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:*
- *l'edizione del giorno della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line,*
- *funzioni di ricerca semplice, ricerca avanzata e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,*
- *la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF),metadati analitici per ciascun documento.*

Nella GU UE L 274 del 9.10.2016 sono stati pubblicati:

- L' Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016X1011(01)&from=IT

- Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1793 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di gelatina e di collagene nonché di materie prime trattate per tali prodotti provenienti da Taiwan (Testo rilevante ai fini del SEE)

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1793&from=IT

- La Decisione (UE) 2016/1795 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1795&from=IT

- **Nella GU UE C 373 del 12.10.2016 sono stati pubblicati:**

  - L' Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1012(01)&from=IT

- **Nella GU UE L 276 del 21.9.2016 è stato pubblicato:**

  - Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1810 della Commissione, del 12 ottobre 2016, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1810&from=IT

- **Nella GU UE L 279 del 15.10.2016 è stato pubblicato:**

  - Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1827 della Commissione, del 14 ottobre 2016, recante duecentocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1827&from=IT

- **Nella GU UE L 280 del 18.10.2016 sono stati pubblicati:**

  - Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1831 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1831&from=IT

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1832 della Commissione, del 17 ottobre 2016, che modifica i modelli dei certificati per le importazioni nell'Unione di preparazioni di carni, prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, nonché di carni fresche di solipedi domestici di cui alle decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE e al regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per i residui

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1832&from=IT

- **Nella GU UE C 384 del 27.9.2016 è stato pubblicato:**

  - L'Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1018(02)&from=IT

- **Nella GU UE L 282 del 19.10.2016 è stato pubblicato:**

  - Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1842&from=IT

- **Nella GU UE L 284 del 20.10.2016 è stato pubblicato:**

  - Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1854 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 ottobre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0206&from=IT

- **Nella GU UE L 287 del 21.10.2016 sono stati pubblicati :**

  - La Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1850&from=IT

  - L'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1021(01)&from=IT

- **Nella GU UE L 288 del 22.10.2016 è stata pubblicata :**

  - La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1878 della Commissione, del 21 ottobre 2016, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale istituito in virtù del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Guatemala per l'anno 2016

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1883&from=IT

- **Nella GU UE L 289 del 25.10.2016 è stata pubblicata :**

  - La Decisione (UE) 2016/1883 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC per consentire agli Stati Uniti di accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili originari del Nepal

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1731&from=IT

- **Nella GU UE C 290 del 25.10.2016 è stato pubblicato :**

  - Il Regolamento (UE) 2016/1872 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che stabilisce per il 2016 l'«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1872&from=IT

- **Nella GU UE L 291 del 26.10.2016 sono stati pubblicati :**

  - La Decisione (UE) 2016/1884 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1884&from=IT

  - L'Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica orientale dell'Uruguay, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1026(01)&from=IT

  - La Decisione (UE) 2016/1885 del Consiglio, del 18 ottobre 2016, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1885&from=IT

  - Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII

dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1026(02)&from=IT

- **Nella GU UE L 394 del 26.10.2016 è stato pubblicato :**

  - L'Avviso agli operatori economici — Nuovo ciclo di richieste di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC1026(01)&from=IT

- **Nella GU UE C 396 del 27.10.2016 è stata pubblicata :**

  - La Rettifica dell'elenco delle autorità nazionali designate in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU C 366 del 14.12.2013)

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_396_R_0008&from=IT